

Allegato "C" al rep. n. 276/235

STATUTO DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE MARIA LATTUADA ETS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita una Fondazione, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore, denominata:

"FONDAZIONE MARIA LATTUADA ETS".

1.2 La Fondazione ha sede nel Comune di Saronno, all'indirizzo e numero civico di volta in volta risultanti dall'iscrizione eseguita presso l'Ufficio regionale o provinciale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore territorialmente competente.

1.3 La Fondazione potrà istituire altrove sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Art. 2 - Scopo e attività

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà:

- promuovere e sostenere progetti rivolti alla tutela dei minori e della genitorialità attraverso la gestione diretta e indiretta di strutture residenziali e di interventi diurni destinati a rispondere a domande di recupero e reinserimento di sistemi genitoriali fragili e a rimuovere le condizioni di bisogno di famiglie o di loro componenti in stato di disagio fisico, psichico, economico e sociale, con particolare riferimento alla cura del legame parentale e alla tutela dell'infanzia per il tempo necessario al ripristino della autonomia e

del reinserimento sociale e delle condizioni idonee al benessere del minore e nel rispetto del suo interesse prevalente;

- effettuare prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti oppure dirette a enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 sopra indicate.

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 - Attività connesse e accessorie

3.1 Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali prefissati la Fondazione potrà inoltre:

- sensibilizzare l'opinione pubblica circa le sue finalità istituzionali, organizzando eventi, incontri, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, campagne, attività di informazione e sensibilizzazione, anche co-finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, inerenti gli scopi istituzionali;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- partecipare alla costituzione di Associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo o affine a quello perseguito dalla Fondazione;
- promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale.

Art. 4 - Patrimonio e fondo di gestione

4.1 Il patrimonio, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma quattro, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è composto dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo e dai successivi incrementi.

4.2 Il patrimonio può essere incrementato da eredità, legati, donazioni, lasciti e oblazioni aventi ad oggetto beni immateriali o materiali, mobili, immobili e/o mobili registrati, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei benefattori. Il patrimonio può essere altresì incrementato da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti o organizzazioni locali, nazionali o internazionali, pubblici o privati, nonché dalle entrate derivanti dalle attività statutarie e da eventuali at-

tività ad esse strumentali, connesse o accessorie.

4.3 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti e impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

4.4 In particolare, il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra il:

a) fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, costituito dal patrimonio conferito dai fondatori in sede di atto costitutivo, eventualmente incrementato da:

- beni mobili e immobili acquistati successivamente;
- lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti o organizzazioni locali, nazionali o internazionali, pubblici o privati;
- eventuali avanzi netti di gestione;

b) fondo di gestione per il mantenimento in vita dell'Ente, costituito da:

- eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti locali, nazionali o internazionali, pubblici o privati che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

4.5 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare, la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Art. 5 - Fondatore

5.1 La qualifica di Fondatore è riconosciuta da coloro i quali hanno partecipato alla originaria costituzione della Fondazione, come risultante dal relativo atto costitutivo e, dunque, all'Associazione già denominata "Casa di Pronta Accoglienza ONLUS", Organizzazione di volontariato a suo tempo avente sede in Saronno, Via Machiavelli n. 44, che per il tramite del proprio rappresentante legale ha trasferito con l'atto costitutivo ogni proprietà, contratto e accordo commerciale alla Fondazione, riconoscendole da allora in avanti la piena e autonoma responsabilità legale.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Comitato di Orientamento e Controllo (CdOeC);
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale o il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 7 - Comitato di Orientamento e Controllo (CdOeC)

7.1 Il Comitato di Orientamento e Controllo si compone di un numero di membri variabile da 4 (quattro) a 9 (nove).

Quattro membri sono nominati per via istituzionale secondo i criteri determinati nel presente statuto e gli eventuali ulteriori componenti (fino a un totale massimo di nove membri complessivi) per chiamata diretta.

I quattro membri istituzionali sono le persone che ricoprono cariche istituzionali nelle seguenti organizzazioni:

- Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Saronno (a ora in carica con il titolo di Assessore alla coesione sociale e ai servizi alla persona);
- il Vicepresidente della già Associazione "Casa di Pronta Accoglienza ONLUS", Signor LORIS BIANCOLIN, Codice Fiscale BNC LRD 61T30 I441G;
- Il Presidente della Rete Rosa, sezione di Saronno;
- Il Presidente del Villaggio SOS per l'infanzia operante in Saronno.

Nella composizione del Comitato di Orientamento e Controllo, per quel che riguarda le persone nominate per chiamata, verranno considerati vincolanti i seguenti criteri:

- l'appartenenza alla comunità saronnese;
- una comprovata attenzione ai bisogni sociali;
- una comprovata esperienza in associazioni o fondazioni legate al mondo della solidarietà sociale.

7.2 Il Comitato di Orientamento e Controllo elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione in carica, nella pienezza della propria totale autonomia gestionale e decisionale, presenta il Piano Strategico al Comitato di Orientamento e Controllo, al quale dovrà altresì presentare entro il mese di novembre di ogni anno i risultati di gestione e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. In occasione della predetta riunione il Comitato di Orientamento e Controllo approva il Piano Strategico e il bilancio preventivo.

7.4 Il Comitato di Orientamento e Controllo si riunisce di consuetudine una volta l'anno entro il mese di aprile, al fine dell'approvazione del bilancio consuntivo, con facoltà di riunirsi altresì entro il 30 giugno di ogni anno per ricevere aggiornamenti dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

7.5 Nessuna delle prerogative del Consiglio di Amministrazione definite dal presente Statuto o per legge viene alterata dalla presenza e dal ruolo del Comitato di Orientamento e Controllo.

7.6 In caso di dimissione di propri membri nominati per chiamata, il Comitato di Orientamento e Controllo è autonomo nel nominare nuovi membri in sostituzione dei dimissionari ovvero

per raggiungere il numero massimo di 9 (nove) membri nel caso se ne riscontri l'utilità o la necessità.

7.7 Allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica, compete al Comitato di Orientamento e Controllo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione secondo regole di approvazione dei singoli membri che il Comitato stesso avrà facoltà di definire mediante un proprio regolamento interno.

7.8 Al Comitato di Orientamento e Controllo compete altresì la nomina del Revisore Legale o del Collegio dei Revisori Legali, ove ne ricorrano le condizioni e come meglio disciplina dall'art. 14 dello statuto, nonché dell'Organo di Controllo.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 9 (nove) membri, nel rispetto della parità di genere.

8.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comitato di Orientamento e Controllo, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

8.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente o il Vicepresidente, la sostituzione verrà effettuata, su istanza del Presidente o del Vicepresidente o del consigliere più anziano, dal Comitato di Orientamento e Controllo. Il Consigliere subentrante durerà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio.

8.4 In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sua sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Presidente.

8.5 La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della maggioranza assoluta del Consiglio per effetto delle nuove nomine. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto, tuttavia esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione del Comitato di Orientamento e Controllo finalizzata alla nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente o, in caso di sua inerzia, dall'Organo di Controllo.

8.6 Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magi-

struttura ordinaria o speciale;

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Varese ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

8.7 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

Art. 9 - Decadenza ed esclusione

9.1 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

9.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

9.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. Il relativo verbale deve riportare espressamente il motivo dell'esclusione.

Art. 10 - Poteri

10.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, in particolare:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere e approvare entro il mese di ottobre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 20;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 11 - Adunanze

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e in ogni caso almeno una volta nel corso dell'eser-

cizio sociale, al fine dell'approvazione del bilancio di esercizio.

11.2 L'avviso di convocazione è spedito ai componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo, nonché, ove il Presidente lo ritenga opportuno, al Revisore, a mezzo posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante messaggio di posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.

In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si ritiene comunque validamente costituito quando è presente la totalità dei suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

11.3 Ogni componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto a un voto.

11.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

11.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

12.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

12.3 Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina il Vice Presidente, sentito il consiglio di amministrazione
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, promuove la riforma dello statuto qualora si renda necessario;
- e) cura le relazioni con soggetti privati ovvero enti o istituzioni, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;
- f) adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

12.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci; la firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento

del Presidente.

Art. 13 - Organo di controllo

13.1 La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocratico o collegiale. In tale ultimo caso l'Organo di Controllo si compone di tre o cinque membri.

13.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o, se non iscritti in tale registro, tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ove all'Organo di Controllo sia affidata anche la revisione legale dei conti, l'intero l'intero Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.3 La nomina dell'Organo di controllo è effettuata dal Comitato di Orientamento e Controllo. I suoi componenti durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'adunanza del Comitato di Orientamento e Controllo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

13.4 Si applicano ai componenti dell'Organo di Controllo le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

13.5 Al momento della nomina e prima della loro accettazione, i sindaci nominati rendono noti al Comitato di Orientamento e Controllo gli eventuali incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti in altri enti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo sono revocabili dal Comitato di Orientamento e Controllo solo per giusta causa, la quale deve essere indicata in maniera espressa nel verbale dell'adunanza del Comitato di Orientamento e Controllo che dà atto dell'avvenuta revoca.

13.7 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ove ne ricorrano le condizioni, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- accerta e attesta la regolare tenuta della contabilità sociale e, in particolare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- procede ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

13.8 La carica di sindaco è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Comitato di Orientamento e Controllo.

Art. 14 - Revisore legale dei conti

14.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro ovvero da un Collegio di Revisori costituito da un numero di componenti variabile da tre a cinque.

La revisione legale dei conti può altresì essere esercitata dall'Organo di controllo, purché in tal caso tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.2 Il soggetto incaricato della revisione dei conti deve possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti previsti dalle norme pro tempore vigenti a pena di decadenza dal mandato.

14.3 La revisione legale dei conti è obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'Art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

14.4 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori è nominato dal Comitato di Orientamento e Controllo, il quale deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali e termina alla data dell'adunanza del Comitato di Orientamento e Controllo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione, il Comitato di Orientamento e Controllo deve senza indugio nominare un nuovo soggetto incaricato della revisione. Il revisore o la società di revisione sono rieleggibili.

Il Revisore Unico e i componenti del Collegio di Revisione sono rieleggibili.

Laddove la revisione legale sia affidata a un Collegio di Revisori, il Collegio dei Fondatori ne nomina altresì il Presidente.

14.5 L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

14.6 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere invitato a partecipare alle adunanze del Comitato di Orientamento e Controllo e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Libri Sociali

15.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato di Orientamento e Controllo;
- b) Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione;

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

15.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

15.3 I verbali delle deliberazioni degli organi sociali devono essere trascritti sull'apposito libro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal relativo segretario.

15.4 Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile.

Art. 16 - Esercizio sociale e Bilanci

16.1 L'esercizio sociale della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione redige entro il mese di ottobre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo.

16.3 Il bilancio consuntivo deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale contenente l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, nonché dalla relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico e gestionale della Fondazione, delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e della politica degli investimenti e accantonamenti.

Alla relazione gestionale deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato.

16.4 Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve dar conto dei risultati del controllo sulla gestione esercitato dall'organo di controllo.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, il quale può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Laddove la Fondazione eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il bilancio deve essere redatto secondo le norme relative al bilancio delle società di capitali ed esso deve essere depositato

presso il registro delle imprese.

16.5 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) Euro annui, la Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 2017 n. 117.

16.6 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli eventuali partecipanti alla Fondazione.

16.7 La Fondazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 - Utili della gestione

17.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

17.2 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 - Raccolta fondi

18.1 La Fondazione può organizzare e/o realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

18.2 In tal caso la Fondazione deve inserire all'interno del bilancio annuale un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79 co 4, lettera a) del D. Lgs. 2017 n. 117.

Art. 19 - Personale volontario

19.1 La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo statutario, può avvalersi di personale volontario, ossia di sogget-

ti che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

19.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

19.3 Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

19.4 La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.5 La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 - Estinzione

20.1 La Fondazione ha durata illimitata.

20.2 Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione della Fondazione.

20.3 In caso di estinzione, per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di liquidazione del patrimonio residuo della Fondazione, nomina un Liquidatore Unico o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire ai liquidatori nominati.

20.4 L'eventuale patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto ad opera dei Liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs 2017 n. 117, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il predetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

20.5 L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore ha facoltà di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza di una causa di estinzione o scioglimento della Fondazione e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribuna-

le ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

Firmato: PAUSELLI BEATRICE

Firmato: Federica Giordano Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, PER RUNTS.
SENAGO, 24 marzo 2026